

Legge sulla pedagogia speciale (del 15 dicembre 2011)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, la Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002, l'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2007;
- visto il messaggio 2 febbraio 2011 n. 6445 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 24 ottobre 2011 n. 6445 R2 della Commissione speciale scolastica,

decreta:

Capitolo primo
Principi generali

Scopo

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di:

- a) garantire il diritto all'educazione e alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano bisogni educativi particolari;
- b) privilegiare e sostenere l'integrazione degli stessi nella scuola regolare e nel mondo del lavoro.

Campo di applicazione

Art. 2 La legge si applica per quei provvedimenti che non sono già disciplinati dalla Legge della scuola o da altre leggi speciali.

Autorità competente

Art. 3 ¹Lo Stato promuove e coordina i provvedimenti di pedagogia speciale con iniziative proprie o con l'attribuzione di mandati ai prestatori riconosciuti che svolgono un'attività prevista dalla presente legge.

²L'applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento competente (in seguito: Dipartimento).

³Per la realizzazione di misure particolari il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di altri servizi cantonali.

Beneficiari

Art. 4 I bambini e i giovani residenti in Ticino, con bisogni educativi particolari, beneficiano dalla nascita delle misure di pedagogia speciale a condizione che:

- a) prima della scolarizzazione si siano accertate problematiche evolutive con sviluppo limitato o compromesso che potrebbero, verosimilmente, non consentire loro di seguire una scuola regolare senza un sostegno specifico, oppure
- b) durante la frequenza della scuola dell'obbligo nel Cantone si sia accertato che sono ostacolati nelle loro possibilità di sviluppo e di formazione o che non possano più seguire l'insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico o quando si sia individuato un altro bisogno educativo particolare, oppure
- c) nel corso della scuola postobbligatoria e fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età si evidenzia la necessità di un sostegno nel quadro di una prima formazione professionale o generale di grado secondario.

Collaborazione con l'autorità parentale

Art. 5 ¹I detentori dell'autorità parentale sono associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

²In caso di disaccordo, l'autorità parentale sceglie i prestatori e decide sulla scolarizzazione speciale (art. 7 lett. d), il Dipartimento sulle altre misure.

³Nel contesto della procedura di cui al cpv. 2, fatti salvi i casi su cui decide, l'autorità parentale può richiedere un ulteriore parere a prestatori riconosciuti a spese dello Stato.

⁴Il Regolamento stabilisce la procedura di monitoraggio e di valutazione da seguire in caso di scelta non condivisa sulla scolarizzazione speciale e di decisione finale nei casi di persistente grave disaccordo.

Finanziamento e gratuità delle misure

Art. 6 ¹Le misure di pedagogia speciale assicurate dai prestatori riconosciuti sono gratuite e i costi sono a carico del Cantone.

²Nei casi in cui sia necessario garantire i trasporti, il Cantone ne assume i costi. Sono esclusi i costi supplementari generati dalla scelta dei prestatori a seguito di disaccordo di cui all'art. 5 cpv. 2.

³Una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell'autorità parentale per i pasti, per gli interventi nelle strutture diurne o con internato e per le attività educative esterne organizzate dall'istituto scolastico.

Capitolo secondo

Provvedimenti

A. Generali

Misure di pedagogia speciale

Art. 7 Le misure di pedagogia speciale sono:

- a) l'educazione precoce speciale, comprendente la consulenza, il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie;
- b) la logopedia e la psicomotricità;
- c) gli accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l'integrazione nella scuola;
- d) la scolarizzazione speciale;
- e) gli interventi educativi in strutture diurne o con internato svolti in istituti di pedagogia speciale.

Definizione dell'offerta

Art. 8 ¹I provvedimenti di pedagogia speciale sono suddivisi in misure di base e in misure supplementari a dipendenza della loro durata, intensità, specializzazione dell'operatore e incidenza sulla vita del bambino o del giovane.

²Il regolamento definisce i criteri per la suddivisione e l'applicazione delle misure di base e supplementari.

Attribuzione delle misure

Art. 9 ¹Il Consiglio di Stato definisce i servizi incaricati della valutazione, della decisione e dell'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

²I servizi preposti all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatori.

³Per l'attribuzione delle misure supplementari i servizi incaricati di valutare i bisogni sono distinti dai prestatori.

B. Particolari

Altre forme di scolarizzazione

Art. 10 ¹Qualora le condizioni di salute dell'allievo che necessita di misure di pedagogia speciale rendano impossibile la frequenza scolastica, queste possono essere impartite presso il domicilio dell'allievo in conformità dei disposti della Legge della scuola.

²Analogamente le stesse misure possono essere impartite in caso di degenza presso ospedali nel Cantone.

Prestazioni fuori Cantone

Art. 11 Il Dipartimento, per esigenze particolari o in situazioni specifiche, può autorizzare l'adozione di misure di pedagogia speciale svolte presso istituti riconosciuti di altri cantoni o, in casi eccezionali, presso istituti all'estero.

Procedura

Art. 12 Il regolamento definisce le modalità e le procedure per il riconoscimento di queste forme di scolarizzazione.

Capitolo terzo Prestatari

Pianificazione

Art. 13 Il Consiglio di Stato, sentiti gli enti e le associazioni interessate, rileva i bisogni esistenti, definisce l'ordine di priorità degli interventi da sostenere e assicura il finanziamento al fine di garantire un'appropriata risposta ai bisogni educativi particolari e un'adeguata distribuzione dei prestatari sul territorio.

Categorie di prestatari di diritto pubblico o privato

Art. 14 I prestatari di diritto pubblico o privato possono essere:

- a) i centri di competenza;
- b) le scuole speciali in esternato o internato;
- c) i professionisti qualificati nell'ambito della pedagogia speciale.

Autorizzazione per le scuole speciali private

Art. 15 ¹L'apertura e l'esercizio di scuole speciali private sono subordinati all'autorizzazione del Dipartimento, previo accertamento dei requisiti; gli art. 80 e seguenti della Legge della scuola sono applicabili.

²Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare l'autorizzazione quando i requisiti non sono più adempiuti.

Riconoscimento dei prestatari privati

Art. 16 ¹Il Dipartimento riconosce i prestatari privati che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) rispondono a un bisogno ai sensi dell'art. 13;
- b) assicurano prestazioni secondo il principio di economicità;
- c) rispettano gli standard di qualità definiti nel regolamento.

²Le scuole speciali private devono essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15.

³Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare il riconoscimento quando i requisiti non sono più adempiuti.

Finanziamento dei prestatari privati riconosciuti

Art. 17 ¹Il finanziamento delle spese d'esercizio, l'acquisto di arredamento, attrezzature e simili delle scuole speciali private riconosciute è assicurato attraverso la stipulazione di un contratto di prestazione.

²Il finanziamento degli investimenti delle scuole speciali private riconosciute è assicurato da un contributo fino ad un massimo del 70% del valore riconosciuto come sussidiabile.

³Il finanziamento delle misure fornite dai prestatari privati definiti all'art. 14 lett. a) e c) è regolato con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

⁴Il regolamento stabilisce forma e modalità dei modelli di finanziamento.

Collaborazioni con i comuni

Art. 18 I comuni sono tenuti a collaborare con l'autorità cantonale nell'attuazione dei provvedimenti di pedagogia speciale.

Capitolo quarto Rimedi giuridici

Rimedi giuridici

Art. 19 ¹Le decisioni del Dipartimento e dei servizi competenti sono impugnabili al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni.

³I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Capitolo quinto Norme finali

Entrata in vigore

Art. 20 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.¹

Pubblicata nel BU **2012**, 260.

¹ Entrata in vigore: 1° agosto 2012 - BU 2012, 264.